

SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Contratto di sponsorizzazione aree verdi comunali.

Relativamente all'area "Rotatoria " Rotatoria Marconi - D'Aragona -Turati -Gramsci

L'anno 2026, il giorno ... (...), del mese di in Inzago presso la sede municipale, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge;

TRA

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Inzago (MI), Piazza Quintino Di Vona n° 3, la quale, nella qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente del suddetto Comune, per le funzioni demandategli dal D.Lgs. n.267/2000 e dalle disposizioni regolamentari e del Sindaco, dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Inzago, codice fiscale 83503270155, denominato agli effetti del presente contratto "**Sponsor o Comune**";

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, qualità di _____ della ditta/Soc. Commerciali/Soc. Cooperative/Raggruppamenti Temporanei d'impresa (D.Lgs. 50/2016) e associazioni riconosciute/Associazioni di Commercianti _____ C.F. _____ con sede in _____ via _____, denominata agli effetti del presente contratto "**Sponsor**";

PREMESSO:

- che con Deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 05.05.2026 sono state individuate le aree verdi destinate a sponsorizzazione;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP - Ecologia n° del è stato approvato Bando ad evidenza pubblica (e relativi allegati) finalizzato alla ricerca di sponsorizzazioni tecniche delle aree verdi comunali;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP - Ecologia n. del è stato approvato l'affidamento della sponsorizzazione aree verdi, come da verbale allegato alla medesima determina;

Tutto quanto premesso ed accertato, tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di sponsorizzazione tra il Comune e lo Sponsor finalizzato alla gestione manutenzione e/o sistemazione - dell'area verde denominata "**Rotatoria Strada Padana Superiore N° 11 – Via Unità d'Italia**" individuata nel "Programma manutentivo delle aree verdi";

Art. 2 - Finalità

L'Amministrazione Comunale, al fine di conseguire un risparmio di spesa nella realizzazione delle attività legate alla cura del verde pubblico, sottoscrive il presente contratto di sponsorizzazione aree verdi, Lo Sponsor dovrà sostenere a proprie spese l'allestimento e la manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali. Come contropartita otterrà un ritorno di immagine, la possibilità di installare sull'area oggetto dell'intervento appositi cartelli informativi secondo le modalità di cui all'**allegato E** "Schemi pannelli pubblicitari";

Art. 3 - Durata

La durata del presente contratto è di 3 (tre) anni, rinnovabili dietro istanza scritta dello sponsor, come indicato nella proposta di sponsorizzazione prot. del approvata con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP - Ecologia n. del

Art. 4 - Valore Sponsorizzazione

Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni per la sistemazione dell'area e/o alla manutenzione dell'area così come riconosciuto dalle parti ed è inferiore a € 40.000,00;

Art. 5 - Obblighi dello Sponsor

Lo sponsor dovrà:

- a) adempiere a tutte le obbligazioni del presente schema di contratto e negli altri documenti citati nella procedura ad evidenza pubblica sopra citata;
- b) dar corso all'esecuzione dei lavori di allestimento (come da proposta progettuale) e successiva manutenzione, entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto (fermo restando la messa a dimora di eventuali fiori stagionali);
- c) dare corretta e completa esecuzione di tutti i lavori di allestimento (come da proposta progettuale) entro 90 (novanta) giorni
- d) garantire la corretta gestione dell'area nelle migliori condizioni sotto il profilo estetico e vegetativo, provvedendo alla manutenzione ed avendo cura di effettuare tutti gli interventi approvati in sede di gara;
- e) sostenere tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.);
- f) sostenere il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati per la gestione delle aree verdi;
- g) sostenere le spese per l'acquisto e collocamento dei cartelli pubblicitari;
- h) sostenere le spese occorrenti per eventuale progettazione del verde pubblico;
- i) avvalersi in fase di esecuzione di personale tecnico qualificato in relazione agli interventi da realizzare, in particolare si specifica che in caso di realizzazione di lavori che richiedano un'organizzazione tecnica di impresa, ovvero di interventi specialistici (sistema di irrigazione, illuminazione ecc.) la qualificazione dei soggetti esecutori dovrà essere comprovata a norma di legge, e sempre nel caso di opere impiantistiche dovrà essere fornito al Comune la Dichiarazione di Conformità dell'impianto alla Regola dell'arte come previsto dalle vigenti normative;
- j) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, oltre che le misure di sicurezza che coinvolgono le persone che lavoreranno nelle aree, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità di accertamento e controllo circa il rispetto delle norme;
- k) assumere la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Inzago;
- l) provvedere al ripristino dell'area verde in caso di danneggiamento da parte di terzi;

- m) garantire l'accesso alle aree oggetto di sponsor, da parte del Comune di Inzago, e degli Enti gestori dei Pubblici Servizi, in caso di necessità di intervento da eseguire nell'area verde e/o nel sottosuolo;
- n) alla naturale scadenza della convenzione di adozione dell'area verde da parte dello sponsor, tutte le opere e tutte le specie vegetali allocate rimarranno di proprietà del Comune di Inzago, e tutte le targhe saranno rimosse;
- o) lo sponsor attesta di aver preso visione dell'area e di accettarne la consegna nelle condizioni in cui è alla data del bando di selezione.

Art. 6 - Obblighi del Comune / Sponsor

Il Comune di Inzago dovrà:

- a) per tutta la validità del contratto, garantirà la disponibilità in via esclusiva allo Sponsor dell'area assegnata;
- b) assicurare allo Sponsor aggiudicatario, in fase di esecuzione dell'intervento la necessaria assistenza e celerità per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni per la realizzazione dello stesso;
- c) consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione;
- d) concedere l'utilizzo degli spazi verdi per l'apposizione di cartelli che pubblicizzino l'intervento secondo le specifiche tecniche individuate nel presente contratto e negli altri documenti di gara;
- e) evidenziare il nome/marchio/logo dello sponsor nelle pagine del sito web del Comune di Inzago preposte alla pubblicizzazione dell'iniziativa;
- f) sollevare lo Sponsor dall'applicazione dell'imposta comunale sulla Pubblicità e occupazione di suolo pubblico per l'esposizione dei cartelli.

Art. 7 - Responsabilità dello Sponsor

I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, verificatesi per imperizia ed incompetenza dello Sponsor, che non siano evidentemente di natura imprevedibile o vandalica, sono addebitati allo Sponsor che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali idonei o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune.

I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e lo Sponsor.

Lo sponsor dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa che copra i danni verso il Comune e la Responsabilità civile verso Terzi per una somma non inferiore a 1.000.000 €; per eventuali danni a Terzi che possano derivare da una scorretta realizzazione/gestione/manutenzione dell'area verde.

Art. 8 - Risoluzione e recesso del contratto

Se durante la gestione delle aree verdi da parte degli "sponsor" il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto nelle disposizioni prescritte o nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo agli "sponsor". Il comune, in questo caso, acquisirà gratuitamente gli impianti, le piantumazioni e quant'altro realizzato sulle aree verdi.

L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale lo "sponsor" avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione.

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente documento, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi allo sponsor aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave e reiterato inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto;
- b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro lo Sponsor, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dello Sponsor;
- c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Amministrazione;
- d) mancato rispetto, da parte dello Sponsor di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, lo Sponsor deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Art. 9 - Rinuncia

Qualora lo sponsor intendesse rinunciare all'assegnazione dell'area verde, prima della sua naturale scadenza risultante dal presente contratto, dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, e comunque almeno con un preavviso di 90 (novanta) giorni, per consentire la riassegnazione dell'area. Resta validi gli obblighi di cui al precedente Art. 5, in particolare alla lettera n).

Art. 10 - Penali

L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità una penale pari in €. 3.000,00, qualora, per cause imputabili allo Sponsor, non siano rispettate le condizioni contrattuali per la sistemazione e manutenzione dell'area sponsorizzata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa alle condizioni ordinarie.

Art. 11 - Cessione del Contratto

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi di cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art.1456 C.C.

Art. 12 - Obblighi Fiscali

Ai fini della fatturazione il valore della sponsorizzazione corrisponde:

- all'importo in denaro erogato dallo Sponsor (sponsorizzazione finanziaria);
- ovvero, all'importo della spesa da sostenersi per il servizio/prestazione (sponsorizzazione tecnica).

Art. 13 - Trattamento Dati Personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'articolo 13 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento è il comune di Inzago in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopraccitata.

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali preposti.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 14 - Spese Contrattuali

Ai soli fini fiscali il presente contratto è valutato in €, tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dello Sponsor. Il presente contratto è assoggettato ad IVA pertanto l'eventuale sua registrazione avverrà solo in caso d'uso.

Art. 15 - Controversie

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative alla presente convenzione o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 16 - Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. 5 fogli oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Inzago,

per il Comune di Inzago

per lo Sponsor

.....

.....